

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 21-8849

Assemblea della "Azienda turistica Locale del Biellese", S.c.r.l. del 7 maggio 2019 - indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la nota prot. n. 31/2019 del 18 aprile 2019, con la quale viene convocata l'Assemblea con verbalizzazione notarile della Azienda turistica Locale del Biellese S.c.r.l. (ATL Biellese S.c.r.l.), società partecipata dalla Regione Piemonte, calendarizzata in data 7 maggio 2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) - *fusione propria con la società "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese S.c.a.r.l." con sede in Varallo Corso Roma n.35, codice fiscale 01907070021, mediante costituzione di nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "ATL Biella Valsesia Vercelli S.c. a r.l.", mediante approvazione del relativo progetto di fusione.*

In merito al punto 1 dell'Ordine del Giorno dell'assemblea con verbalizzazione notarile (*Proposta di fusione propria con la società "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.", mediante costituzione di nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "ATL Biella Valsesia Vercelli S.c. a r.l.", mediante approvazione del relativo progetto di fusione.*), premesso che:

- con D.G.R. n.1-5687 del 28 settembre 2017 è stato approvato, in ossequio a quanto previsto dall'art.24 del D.Lgs.175/2016 così come modificato dal D.Lgs.100/2017, il Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 23 settembre 2016;
- la Regione, in detto documento, ha confermato il mantenimento delle partecipazione nella società ATL Biellese S.c.r.l. in quanto la stessa produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4, comma 2, lett.a) del TUSP e ha disposto, ai sensi del successivo art. 20, comma 1 che la società procedesse ad avviare il processo di fusione con la società Turismo Valsesia e Vercelli S.c.r.l. (anch'essa partecipata dalla Regione Piemonte) entro il 30.06.2018;
- con D.G.R. n. 19 – 8253 del 27 dicembre 2018 la Regione ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.;
- in tale revisione è prevista, quale opzione strategica, la fusione tra Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese e ATL del Biellese;
- la fusione si rende necessaria in quanto la partecipazione ricade nelle ipotesi previste dall'art.20, comma 2 alle lettere d) e f) , TUSP ovvero:
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

Preso atto che:

- la normativa in materia di fusione di società è dettata dall'art. 2501 c.c e segg.;
- la fusione "per unione" si realizza mediante la costituzione di una nuova società in luogo delle preesistenti società ed in questo caso rientra tra le fusioni definite dalla dottrina "omogenee" in quanto coinvolgenti società della stessa forma giuridica (consortile a responsabilità limitata) e di analoga struttura. Le due società hanno come funzione esclusiva l'accoglienza e la promozione del

turismo nell'area territoriale di competenza e non perseguono fini di lucro, ma solo di servizio ai soci ed assistenza turistica agli utenti.

Preso atto che, come risulta da documentazione agli atti del Settore Rapporti con società partecipate, nonché dall'istruttoria effettuata da tale Settore:

- gli organi amministrativi delle due società coinvolte nella fusione hanno redatto ai sensi dell'art.2501-*ter* del c.c. il progetto di fusione per unione delle Società Azienda turistica locale del Biellese S.c.r.l. e Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. (All. 1), depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli in data 26/03/2019, variato con Prot. RI/PRA/2019/7427/800 del 11/04/2019, da cui risultano:

- Il tipo, la denominazione e la sede degli enti partecipanti alla fusione;
 - l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione;
 - il rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione
 - le modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione
 - la data dalla quale la fusione per unione produrrà effetti contabili e fiscali
 - il trattamento riservato a particolari categorie di soci o di quote
 - i vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione
- il progetto di fusione soddisfa le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2501 *ter* ed evidenzia inoltre che:

- il capitale sociale della costituenda società sarà pari a 400.000,00 euro, come risulta al punto 7.1 della relazione dell'esperto ex art. 2501 *sexies* c.c. sul rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione tra l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese e dell'ATL del Biellese “*tenuto conto dei patrimoni netti al 31.12.2018 delle due società partecipanti alla fusione è stato determinato un rapporto di concambio di 1:2 cioè, dopo aver determinato in euro 400.000,00 il capitale sociale della nuova società, verrà assegnato quote di partecipazione nominali di un euro ai soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. e dell'ATL del Biellese S.c.r.l. nel rapporto di uno a due*” ;

- la nuova società incorporerà diritti ed obblighi esistenti in capo alle due società preesistenti;

- la fusione avrà efficacia nei termini di cui all'art. 2504 del c.c. e una volta realizzata consentirà in particolare di:

- sfruttare al meglio tutte le possibili sinergie promozionali e tecnologiche per rafforzare la propria presenza sia nel mercato dei possibili fruitori dei servizi sia nella copertura geografica;
- ottimizzare la gestione dei processi, consentendo una migliore efficienza nella distribuzione delle risorse nelle diverse aree di interesse turistico del territorio;
- pianificare al meglio le attività di ricerca e sviluppo;
- fruire di risparmi di costi gestionali grazie all'unificazione dei livelli decisionali e alla semplificazione e snellimento della struttura sociale.

Preso altresì atto che come risulta da documentazione agli atti del Settore Rapporti con società partecipate, nonché dall'istruttoria effettuata da tale Settore:

- gli organi amministrativi delle società in fusione hanno predisposto, ai sensi dell'art.2501-*quater*, le situazione patrimoniale alla data del 31 Dicembre 2018 e, ai sensi dell'art.2501-*quinques*, le relazioni sul progetto di fusione;

- il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico delle società in fusione è il “*metodo patrimoniale semplice*”;

- nella determinazione del rapporto di concambio, basato sulla situazione patrimoniale al 31/12/2018 di entrambe le società, è stato considerato che:

il capitale sociale conseguente alla fusione sarà pari ad euro 400.000,00, il capitale sociale della nuova società verrà assegnato in quote di partecipazione nominali di un euro ai soci dell' Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese s.c.a.r.l. e dell' ATL del Biellese s.c.a.r.l. nel rapporto di uno a due;

la quota base di partecipazione sarà di 1 euro e ciascun socio deterrà nella società riunita un numero di quote pari al livello finanziario del proprio apporto nelle società preesistenti. Pertanto la Regione Piemonte, a fronte di un apporto finanziario pari a 25.800,00 euro nella Società Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese, pari al 29,07% del Patrimonio Netto al 31/12/2018 (euro 133.745,00) e pari a 21.291,00 euro nell' Azienda turistica locale del Biellese S.c.r.l, pari al 21,29% del Patrimonio Netto al 31/12/2018 (euro 276.245,00), deterrà nella nascente ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. 95.534,00 quote corrispondenti a 95.534,00 euro.

Preso atto che lo statuto della costituenda società, allegato (All.2) alla presente deliberazione, è conforme allo statuto tipo approvato con D.G.R. n. 33-5363 del 17.7.2017 fatta salva la modifica dell' articolo 17 che viene così disciplinato:

“Art. 17 – Organo di Amministrazione

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione:

- *almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte;*
- *almeno due componenti sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli a norma dell'art. 2468 3° comma C.C.;*
- *almeno due componenti, oltre al diritto di indicare tra tutti i soggetti designati il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni e della Provincia di Biella a norma dell'art. 2468 3° comma C.C.. Lo speciale diritto di indicare il nominativo del Presidente tra tutti i membri designati di cui al periodo precedente verrà meno in capo ai soci appartenenti all'ambito territoriale dei Comuni e della Provincia di Biella qualora un singolo socio purchè esterno al detto ambito territoriale acquisisca o integri una partecipazione al capitale sociale in misura pari o superiore al 38% (trentotto per cento). In tal caso dal momento del verificarsi della detta circostanza la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione competerà all'assemblea dei soci con riferimento agli ordinari quorum deliberativi.”.*

Nello statuto viene modificata la ragione sociale della società che assume la seguente denominazione: “ATL Biella Valsesia Vercelli S.C.A.R.L.”.

- la società in fusione ha nominato un esperto che, a norma dell'art.2501 *sexies*, ha redatto la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote allegato (All.3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale, sulla base della documentazione esaminata e delle analisi svolte, ai sensi dell'art.2501 *sexies* c.c., ritiene “*che il metodo adottato dagli Organi Amministrativi sia adeguato in quanto nella circostanza non arbitrario, e che lo stesso sia stato applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio e nella fattispecie congruo ai sensi e per gli effetti dell'art.2501 sexies c.c.*”;

- è stata redatta la relazione degli amministratori sul progetto di fusione ex art. 2501 quinquies c.c. (All.4); nella stessa viene, tra l'altro, illustrato il rapporto di cambio ed i motivi e gli obiettivi da cui si evincono i vantaggi dell'operazione di fusione.

Per tali ragioni, si fornisce come indirizzo al rappresentante che interverrà all'Assemblea del 7 maggio 2019 di esprimersi favorevolmente relativamente al progetto di fusione per unione delle Società Azienda turistica locale del Biellese S.c.r.l. e Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. .

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale non rappresentando per la Regione assunzione di obbligazione giuridica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR. n.1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- relativamente al punto 1 della parte con verbalizzazione notarile, di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea del 7 maggio 2019, gli indirizzi di cui in premessa, consistenti nell'esprimersi favorevolmente sul progetto di fusione per unione delle Società Azienda turistica locale del Biellese S.c.r.l. e Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. (All. 1) sullo Statuto (All.2), sulla relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle quote(All.3) e sulla relazione degli amministratori sul progetto di fusione (All.4) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale non rappresentando per la Regione assunzione di obbligazione giuridica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

All. 1

PROGETTO DI FUSIONE

delle Società Consortili a Responsabilità Limitata

Azienda Turistica Locale del Biellese e

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese

Premessa

L'operazione di fusione per unione di cui al presente progetto rientra nella casistica delle fusioni definite dalla dottrina come "omogenee" in quanto realizzata mediante la costituzione di una nuova società in cui convergono due preesistenti dello stesso tipo e di analoga struttura. L'attuazione della fusione sarà pertanto operata a norma dell'art. 2501 del codice civile e alla relativa procedura si applicheranno le successive norme degli artt. 2501 ter, quater, quinquies, sexies, septies, 2502, 2503, 2504 e 2505 quater.

Motivazione

La fusione per unione di cui al presente progetto risponde al dettato del D.L. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica" e del successivo D.L. 100 del 16 giugno 2017 recante "Disposizioni integrative e Correttive al D.L. 175 del 19 Agosto 2016". In particolare l'art 20 del D.L. 175/2016 impone un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione per quanto riguarda varie tipologie di partecipazioni detenute da Enti Pubblici, come innanzitutto quelle in società non dirette alla produzione di servizi di interesse generale; ma anche in società dirette alla produzione di servizi di interesse generale cui si prospettino necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ovvero che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, ovvero che nel triennio precedente all'entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro, ovvero che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Il successivo D.L. 100/2017, per quanto riguarda il criterio del fatturato medio lo riduce a 500.000 euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, mentre lo mantiene al milione di euro a cominciare dal triennio 2017-2019.

In tale contesto normativo la Regione Piemonte, importante azionista delle due società, ha sin dallo scorso anno disposto che l'Azienda Turistica Locale del Biellese e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese procedano tempestivamente ad avviare un processo di fusione atto a soddisfare i requisiti di legge, salvo rivalutare la situazione alla scadenza dell'anno 2019 in considerazione dei requisiti di bilancio verificati all'esito del trimestre, non solo di ATL Biella Valsesia Vercelli, ma anche di altre società omologhe confinanti.



Inoltre la fusione risulta funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, non solo per quanto concerne l'informazione al pubblico, ma anche in funzione del sostegno agli operatori del settore ed in generale della valorizzazione dei territori di competenza.

Il processo di riorganizzazione così realizzato è volto all'unificazione dell'attività sociale svolta dalle due società preesistenti che presentano specifiche caratteristiche di omogeneità e **complementarietà**. In tal senso l'obiettivo dell'unione, oltre che di coerenza normativa, presenta anche carattere economico di contenimento dei costi operativi. La concentrazione dei due attuali soggetti in un'unica struttura permetterà, infatti, oltre che una naturale maggiore efficacia ed efficienza dei servizi prestati, di fruire di risparmi di costi gestionali grazie all'unificazione dei livelli decisionali ed alle sinergie operative discendenti dal progetto di semplificazione e snellimento della struttura sociale.

Dati richiesti dall'art. 2501 ter del codice civile

- **Società partecipanti alla fusione**

Azienda Turistica Locale del Biellese - s.c. a r.l.

Sede legale Piazza Vittorio Veneto, 3 13900 Biella (BI)

Capitale sociale € 100.000,00

Codice fiscale e partita iva 01900780022

e

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese –
s.c. a r.l.

Sede legale Corso Roma n. 35, 13019 Varallo (VC)

Capitale sociale € 88.752,00

Codice fiscale e partita iva 01907070021

- **Società riunita risultante dalla fusione per unione**

ATL Biella Valsesia Vercelli - s.c. a r.l.

Sede legale Viale Garibaldi n. 90, 13100 Vercelli (Vc)

Capitale sociale € 400.000,00

- **Situazione patrimoniale**

Ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. si è predisposta la redazione della Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2018 delle società partecipanti alla fusione corrispondente al bilancio dell'esercizio chiusi in pari data e quale ulteriore strumento informativo e di tutela dei soci e dei terzi creditori. Tale situazione non risulta anteriore di oltre centoventi giorni al giorno di approvazione del progetto di fusione da parte dei consigli di amministrazione per il successivo deposito al Registro delle Imprese.



- **Atto costitutivo e statuto**

A seguito dell'operazione di cui sopra la nuova società riunita incorporerà diritti e obblighi esistenti in capo alle due società preesistenti. Contestualmente alla delibera di fusione i soci delle società incorporate sono chiamati a deliberare un nuovo testo di statuto sociale, qui allegato, che entrerà in vigore una volta avvenuta la fusione stessa. Una volta realizzata la fusione, le due società preesistenti riuniranno la propria denominazione in ATL Biella Valsesia Vercelli – s.c.a r.l.

- **Rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione**

Il capitale sociale della società derivante dalla fusione per unione delle preesistenti società sopraccitate **conseguentemente** sarà pari ad € 400.000,00 (**quattrocentomila**) riducendo la quota base della partecipazione ad euro 1,00 (uno) tenuto conto che la quota minima risulta invece ad oggi differenziata nelle due società partecipanti alla fusione Azienda Turistica Locale del Biellese s.c.a r.l. ed Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese s.c. a r.l..

Avuto riguardo ai patrimoni netti al 31.12.2018 delle due società e senza tenere conto di avviamenti differenziati che non trovano giustificazione in considerazione dell'identica attività svolta dalle due società e dal fatto che entrambe svolgono la loro attività essenzialmente sulla base di contributi pubblici (in particolare erogati dalla Regione Piemonte in virtù della vigente Legge Regionale) mentre l'attività commerciale risulta sostanzialmente equivalente il rapporto di concambio, tenuto altresì conto di arrotondamenti che comporranno le prime riserve della società derivante dalla fusione risulta di uno a due cioè agli attuali soci dell'Azienda Turistica Locale del Biellese s.c a r.l. verranno attribuite il doppio delle quote attribuite agli attuali soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese s.c a r.l..

Per effetto del predetto rapporto di concambio il capitale sociale di Euro 400.000,00 (**quattrocentomila**) della società derivante dalla fusione sarà così ripartito tra i soci delle società preesistenti che si estingueranno per effetto della fusione:

Soci della costituenda ATL Biella Valsesia Vercelli – s.c. a r.l.

| | Nominativo | Valore |
|---|---|---------------|
| 1 | Provincia di Biella | € 149.000,00 |
| 2 | Regione Piemonte | € 95.534,00 |
| 3 | CCIAA di Biella e di Vercelli | € 47.443,00 |
| 4 | Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli | € 11.625,00 |
| 5 | Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli | € 8.527,00 |
| 6 | Comune di Vercelli | € 7.751,00 |
| 7 | Unione Montana dei comuni della Valsesia | € 7.751,00 |
| 8 | Comune di Alagna | € 3.875,00 |
| 9 | Comune di Varallo | € 3.875,00 |

| | | |
|----|---|------------|
| 10 | Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli | € 3.875,00 |
| 11 | Comune di Scopello | € 3.487,00 |
| 12 | Città di Biella | € 3.256,00 |
| 13 | Monterosa 2000 S.p.A. | € 2.325,00 |
| 14 | Comune di Gattinara | € 1.937,00 |
| 15 | Comune di Valduggia | € 1.937,00 |
| 16 | Unione Montana Val Sessera | € 1.861,00 |
| 17 | Comune di Valdilana | € 1.856,00 |
| 18 | Comune di Campertogno | € 1.550,00 |
| 19 | Club Alpino Italiano – sezione di Varallo | € 1.162,00 |
| 20 | Unione Montana Valle del Cervo La Bursch | € 931,00 |
| 21 | Unione Montana Valle Elvo | € 931,00 |
| 22 | Comitato Carnevale di Borgosesia | € 775,00 |
| 23 | Comune Alto Sermenza | € 775,00 |
| 24 | Comune di Balmuccia | € 775,00 |
| 25 | Comune di Boccioleto | € 775,00 |
| 26 | Comune di Cellio con Breia | € 775,00 |
| 27 | Comune di Mollia | € 775,00 |
| 28 | Comune di Quarona | € 775,00 |
| 29 | Comune di Scopa | € 775,00 |
| 30 | Confesercenti del vercellese e della Valsesia | € 775,00 |
| 31 | Amministrazione Santuario di Oropa | € 464,00 |
| 32 | Comune di Benna | € 464,00 |
| 33 | Comune di Bioglio | € 464,00 |
| 34 | Comune di Brusnengo | € 464,00 |
| 35 | Comune di Candelo | € 464,00 |
| 36 | Comune di Cavaglià | € 464,00 |
| 37 | Comune di Cerrione | € 464,00 |
| 38 | Comune di Cossato | € 464,00 |
| 39 | Comune di Donato | € 464,00 |
| 40 | Comune di Dorzano | € 464,00 |
| 41 | Comune di Gaglianico | € 464,00 |
| 42 | Comune di Graglia | € 464,00 |
| 43 | Comune di Lessona | € 464,00 |
| 44 | Comune di Masserano | € 464,00 |
| 45 | Comune di Muzzano | € 464,00 |
| 46 | Comune di Occhieppo Superiore | € 464,00 |
| 47 | Comune di Pettinengo | € 464,00 |
| 48 | Comune di Piatto | € 464,00 |
| 49 | Comune di Pollone | € 464,00 |
| 50 | Comune di Ponderano | € 464,00 |
| 51 | Comune di Quaregna Cerreto | € 464,00 |
| 52 | Comune di Roppolo | € 464,00 |
| 53 | Comune di Salussola | € 464,00 |

| | | |
|----|---|----------|
| 54 | Comune di Sandigliano | € 464,00 |
| 55 | Comune di Sordevolo | € 464,00 |
| 56 | Comune di Valdengo | € 464,00 |
| 57 | Comune di Verrone | € 464,00 |
| 58 | Comune di Vigliano Biellese | € 464,00 |
| 59 | Comune di Viverone | € 464,00 |
| 60 | Consorzio Comuni | € 464,00 |
| 61 | Enoteca regionale del Biellese e della Serra | € 464,00 |
| 62 | Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago maggiore | € 464,00 |
| 63 | Fondazione Santuario di Graglia | € 464,00 |
| 64 | Pro Loco di Candelo | € 464,00 |
| 65 | Unioni di Comuni Com. Collinare Intorno al Lago | € 464,00 |
| 66 | Associazione Turistico Culturale Pro Loco di Borgosesia | € 388,00 |
| 67 | Baite Monterosa srl | € 388,00 |
| 68 | Centro Canoa e Rafting Monrosa | € 388,00 |
| 69 | Co.Ver.Fo.P. soc. cons. a r.l. | € 388,00 |
| 70 | Comitato Regionale Pro Loco del Piemonte - UNPLI | € 388,00 |
| 71 | Comune di Alice Castello | € 388,00 |
| 72 | Comune di Asigliano Vercellese | € 388,00 |
| 73 | Comune di Balocco | € 388,00 |
| 74 | Comune di Carcoforo | € 388,00 |
| 75 | Comune di Cervatto | € 388,00 |
| 76 | Comune di Cigliano | € 388,00 |
| 77 | Comune di Civiasco | € 388,00 |
| 78 | Comune di Fobello | € 388,00 |
| 79 | Comune di Livorno Ferraris | € 388,00 |
| 80 | Comune di Moncrivello | € 388,00 |
| 81 | Comune di Pila | € 388,00 |
| 82 | Comune di Piode | € 388,00 |
| 83 | Comune di Riva Valdobbia | € 388,00 |
| 84 | Comune di Roasio | € 388,00 |
| 85 | Comune di Rossa | € 388,00 |
| 86 | Comune di Santhià | € 388,00 |
| 87 | Comune di Trino | € 388,00 |
| 88 | Comune di Vocca | € 388,00 |
| 89 | Confartigianato servizi Piemonte orientale srl | € 388,00 |
| 90 | Consorzio Accademia del Riso | € 388,00 |
| 91 | Eddyline Scuola di Canoa - centro sport fluviali | € 388,00 |
| 92 | Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte | € 388,00 |
| 93 | Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia | € 388,00 |
| 94 | Ferraris Stefania | € 388,00 |
| 95 | Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone | € 388,00 |
| 96 | Fondazione Museo del Tesoro del Duomo | € 388,00 |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 97 | Fondazione Museo Francesco Borgogna | € 388,00 |
| 98 | Gesin s.r.l. – Società di Gestione Servizi Industria | € 388,00 |
| 99 | Ponas Italy srl | € 388,00 |
| 100 | Principato di Lucedio srl | € 388,00 |
| 101 | Pro Loco di Campertogno | € 388,00 |
| 102 | Pro Loco di Santhià | € 388,00 |
| 103 | Pro Loco di Scopello | € 388,00 |
| 104 | Sesia Rafting ASD | € 388,00 |
| 105 | Società di incoraggiamento allo studio del disegno e di conservazione delle opere d'arte in Valsesia – Onlus | € 388,00 |
| 106 | Società per lo sviluppo turistico seggiovie Mera | € 388,00 |
| 107 | Valsesia Musica Associazione Culturale | € 388,00 |
| | Totale | € 400.000,00 |

La presente assegnazione delle quote già tiene conto della fusione dei comuni di Mosso, Trivero, Vallemosso e Soprana nell'unico comune di Valdilana, dei comuni di Cerreto Castello e Quaregna nell'unico comune di Quaregna Cerreto ed infine dell'incorporazione della società Alpe di Mera Spa nella società Monterosa 2000 spa.

- **Data da cui la fusione per unione produrrà effetti contabili e fiscali**

La fusione per unione avrà efficacia dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile e la società emergente dalla fusione per unione subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti antecedenti la fusione.

- **Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o di quote**

Non sussistono categorie di soci o di quote con trattamento particolare o privilegiato.

- **Vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per unione**

Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per unione.

Li, 11 aprile 2019

Azienda Turistica Locale
del Biellese s. c. a r.l.

Il Presidente

Paola Gallo

All. 2

Allegato Statuto sociale della società ATL Biella Valsesia Vercelli – s.c. a r.l. risultante dalla fusione per unione.

STATUTO SOCIALE ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c. a r.l.
ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e della L.R.11/07/2016 n. 14

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli - società consortile a responsabilità limitata o per brevità ATL Biella Valsesia Vercelli – s.c. a r.l. (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Vercelli.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.



3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e **commercializzazione** di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad



apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti **enogastronomici** locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 È vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.



Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta



elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 400.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or initials, located in the bottom right corner of the page.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire **che**, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della singola quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per il totale delle quote possedute, per due.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.



Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;

- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale



indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;



f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione:

- almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte;
- almeno due componenti sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti all'ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli a norma dell'art. 2468 3° comma C.C.;
- almeno due componenti, oltre al diritto di indicare tra tutti i soggetti designati il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti all'ambito territoriale 2: Comuni e della Provincia di Biella a norma dell'art. 2468 3° comma C.C.. Lo speciale diritto di indicare il nominativo del Presidente tra tutti i membri designati di cui al periodo precedente verrà meno in capo ai soci appartenenti all'ambito territoriale dei Comuni e della Provincia di Biella qualora un singolo socio purchè esterno al detto ambito territoriale acquisisca o integri una partecipazione al capitale sociale in misura pari o superiore al 38% (trentotto per cento). In tal caso dal momento del verificarsi della detta circostanza la nomina del Presidente del Consiglio di **Amministrazione** competerà all'assemblea dei soci con riferimento agli ordinari quorum deliberativi.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.



17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di **Amministrazione**, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di **Amministrazione** si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero



Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei Soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;



- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere—almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.



20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore



a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.



23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di **convocazione**, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.



26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il Presidente

Teresa Paola Gallo

All. 3

**RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART.2501 SEXIES
C.C. SUL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO NEL
PROGETTO DI FUSIONE TRA
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE soc.
cons. a r.l.**

E

**AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL
VERCELLESE soc. cons. a r.l.**

Dott. Gabriele Mello Rella

Via Lamarmora n.21

13900 B I E L L A

Biella, 22 marzo 2019

Sommario

1. L'incarico
2. I soggetti e la prospettata operazione straordinaria
 - 2.1 Le società partecipanti alla fusione
 - 2.2 La prospettata operazione straordinaria
3. Il quadro normativo e le finalità della relazione dell'esperto
 - 3.1 I riferimenti normativi: gli interessi tutelati e gli obblighi imposti all'esperto
 - 3.2 Natura e portata della relazione ex art. 2501 sexies c.c.
4. La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico
5. La metodologia di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio
6. Le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori
7. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori
 - 7.1 **Determinazione** dei rapporto di concambio
8. Il lavoro svolto
9. L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute
10. Le conclusioni



1. L'incarico

- **Azienda Turistica Locale del Biellese SCARL** con sede in Biella, Piazza Vittorio Veneto n. 3, C.F. e P.IVA n. 01900780022

E

- **Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese SCARL,**

con sede in Varallo (VC), Corso Roma n. 38, C.F. e P.IVA n. 01907070021

hanno nominato quale esperto comune che, a norma dell'art. 2501 sexies c.c., rediga la Relazione sulla congruità del rapporto del cambio delle quote (di seguito, l'INCARICO) nella prospettata operazione di fusione omogenea tra di loro con la costituzione della ATL Biella Valsesia Vercelli SCARL, il sottoscritto dott. Gabriele Mello Rella, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella al nr. 134 sez. A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al nr. 37450 pubblicato nella G.U. supplemento nr. 31/bis DM del 21 aprile 1995.

L'illustrazione delle analisi e delle elaborazioni peritali compiute per adempiere all'INCARICO è strutturata come segue:

- i soggetti e la prospettata operazione straordinaria;
- il richiamo delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie e la conseguente finalità della Relazione;
- la documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'INCARICO;
- La metodologia di valutazione adottata dagli Amministratori delle società partecipanti alla FUSIONE per la determinazione del rapporto di cambio e le difficoltà affrontate;
- i risultati emersi dalla valutazione degli Amministratori;
- il lavoro svolto in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle valutazioni effettuate;
- l'attestazione in ordine a quanto previsto dall'art. 2501 sexies



2. I soggetti e la prospettata operazione straordinaria

2.1 Le società partecipanti alla Fusione

I soggetti partecipanti alla FUSIONE sono i seguenti:

- **Azienda Turistica Locale del Biellese SCARL** con sede in Biella, Piazza Vittorio Veneto n. 3, C.F. e P.IVA n. 01900780022 capitale sociale €100.000,00
- **Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese SCARL**, con sede in Varallo (VC), Corso Roma n. 38, C.F. e P.IVA n. 01907070021
capitale sociale €88.752,00

I soggetti partecipanti alla prospettata operazione straordinaria sono società in maggioranza a capitale pubblico

2.2 La prospettata operazione straordinaria

La fusione per unione di cui al presente progetto risponde al dettato del D.L. n. 175 del 19 agosto 2016 recante " Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica " e del successivo D.L. n. 100 del 16 giugno 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.L. n. 175 del 19 Agosto 2016 ".

In particolare l'art 20 del D.L. n. 175/2016 impone un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione per quanto riguarda varie tipologie di partecipazioni pubbliche, come innanzitutto quelle in società non dirette alla produzione di servizi di interesse generale, ma anche in società dirette alla produzione di servizi di interesse generale cui si prospettino necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ovvero che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, ovvero che nel triennio precedente all'entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro, ovvero che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Il successivo D.L. 100/2017 per quanto riguarda il criterio del fatturato medio lo riduce a 500.000 euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, mentre lo mantiene al milione di euro a cominciare dal triennio 2017-2019.

In tale contesto normativo la Regione Piemonte, importante azionista delle due società, ha sin dallo scorso anno disposto che l'Azienda Turistica Locale del Biellese soc. cons. a r.l. e

l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese soc. cons. a r.l. procedano **tempestivamente** ad avviare un processo di fusione atto a soddisfare i requisiti di legge, salvo rivalutare la situazione alla scadenza dell'anno 2019 in considerazione dei requisiti di bilancio verificati all'esito del trimestre, non solo della società originata dalla fusione ATL Biella Valsesia Vercelli soc. cons. a r.l., ma anche di altre società omologhe confinanti.

Inoltre la fusione risulta funzionale alla strategia di crescita nel settore dei servizi al turismo, non solo per quanto concerne l'informazione al pubblico, ma anche in funzione del sostegno agli operatori del settore ed in generale della valorizzazione dei territori di competenza.

3. Quadro normativo e le finalità della Relazione dell'esperto

3.1 I riferimenti normativi: altri interessi tutelati e agli obblighi imposti all'esperto

L'attestazione della congruità del rapporto di cambio fissato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE, destinata alle Assemblee delle due società, viene effettuata al fine di assolvere alle disposizioni di cui all'art. 2501 sexies c.c. Per delineare correttamente le finalità della presente Relazione, avuto riguardo al contesto normativo nel quale essa si colloca, giova **preliminarmente** richiamare gli interessi tutelati dalla norma e gli obblighi che la stessa Relazione impone all'esperto per quanto attiene ai contenuti della stessa.

Le norme che disciplinano l'istituto giuridico della fusione societaria delineano un articolato procedimento che, pur considerando come centrale il momento della decisione dell'Assemblea e dell'attuazione della delibera di fusione, si caratterizza per una serie di atti ordinati in rigorosa progressiva sequenza, per una preventiva e chiara informazione ai soci e ai terzi.

Nell'ambito del procedimento delineato dal Legislatore, la Relazione ex art. 2501 sexies c.c. si colloca nella c.d. fase "pre deliberativo" della fusione, ossia quella fase che segue la redazione del Progetto di fusione e che risulta caratterizzata dalla predisposizione dei documenti strumentali ad una adeguata informazione per la successiva decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2502 c.c.

Quale ulteriore presidio per una corretta informazione a favore dei soci e per una loro consapevole successiva decisione, il processo di valutazione delle società partecipanti alla fusione ed il risultato finale della determinazione del rapporto di cambio devono essere verificati da un esperto indipendente rispetto agli Organi Amministrativi delle società

partecipanti alla fusione.

Le disposizioni di cui all'art. 2501 serie c.c. relative alla Relazione dell'esperto si inseriscono nell'ambito di un ideale percorso di continuità con quelle dell'articolo precedente, assolvendo ad una funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art. 2501 quinquies c.c. (Relazione dell'Organo **Amministrativo**).

A seguito della illustrazione e giustificazione da parte degli Organi Amministrativi partecipanti alla fusione del rapporto di cambio, il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci in condizione di esprimere un parere consapevole e ponderato sulla deliberanda operazione di fusione.

Con riguardo al contenuto della Relazione dell'esperto, precise indicazioni sono rinvenibili direttamente dal disposto dell'art. 2501 sexies c.c.

A norma del citato articolo, infatti, all'esperto è richiesta la redazione di una "relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote" in cui siano indicati:

- o "il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi";
- o "le eventuali difficoltà di valutazione";

Oltre ad "un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato".

Per sua natura, quindi, il parere richiesto all'esperto si pone su un piano diverso rispetto a quello della Relazione dell'Organo Amministrativo.

All'esperto, infatti non è richiesta un'autonoma attività valutativa, ma una verifica indipendente del procedimento di calcolo del rapporto di cambio seguito dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione, valutando l'adeguatezza di questo e la corretta applicazione dei metodi di valutazione adottati.

Parimenti, all'esperto non è richiesto di proporre un proprio rapporto di cambio, né tantomeno di entrare nel merito della convenienza economica dell'operazione, bensì di analizzare la ragionevole, motivata e non arbitraria scelta valutativa e metodologica adottata dagli Organi Amministrativi e, dunque, l'adeguatezza dei criteri di valutazione rispetto alle **caratteristiche-tipo** delle società interessate alla fusione.

In altri termini, la pronuncia di un giudizio di congruità richiede all'esperto di verificare che i criteri applicati dagli Organi Amministrativi ai fini della determinazione del rapporto di cambio adeguato alla situazione reale delle società interessate alla fusione, considerando e

soppesando le specificità sia interne che esterne delle società stesse.

3.2 Natura e portata della Relazione ex art. 2501 sexies c. c.

Il presente lavoro si inquadra all'interno della cornice normativa sopra illustrata e assume significatività unicamente in tale ambito.

Il processo di analisi illustrato nel prosieguo ha la specifica finalità di attestare la congruità del rapporto di cambio stabilito dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE.

A tale fine, la presente Relazione indica la metodologia valutativa seguita dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE per la determinazione del rapporto di cambio, e le eventuali difficoltà di valutazione dal medesimo affrontate.

In particolare, essa contiene l'analisi della scrivente sull'adeguatezza del metodo di valutazione adottato, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.

Nell'esaminare il percorso valutativo seguito dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE non è stata effettuata alcuna valutazione economica delle stesse.

Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli ORGANI AMMINISTRATIVI delle due società partecipanti alla FUSIONE e va da sé che nessuna utilizzazione parziale dei dati, delle informazioni disponibili, del giudizio e dei risultati espressi nella presente Relazione potrà assumere significato al di fuori di essa.

4. La documentazione utilizzata per lo svolgimento dell'incarico

In ordine allo svolgimento dell'INCARICO e alla redazione della presente Relazione, lo scrivente si è avvalso delle informazioni e dei dati economici, patrimoniali e finanziari forniti dalle società partecipanti alla FUSIONE.

In particolare, sono stati acquisiti ed analizzati i seguenti documenti:

- Progetto di fusione redatto sensi/dell'art. 2501 ter c.c.
- Relazione del Consiglio di Amministrazione di Progetto di fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c
- Situazione Patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. di entrambe le società alla data 31 dicembre 2018

5. La metodologia di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio

Gli ORGANI AMMINISTRATIVI delle società partecipanti alla FUSIONE, per la determinazione del rapporto di cambio delle quote, tenuto conto della tipologia delle società entrambe senza scopo di lucro, si è basata sulle situazioni patrimoniali predisposte al 31 dicembre 2018 ed in particolare sul patrimonio netto esistente in entrambe le società a tale data. Questa situazione come richiesto dal codice civile, essendo per di più coincidente col quella di chiusura del bilancio di esercizio 2018 non risulta anteriore di oltre centoventi giorni al giorno di approvazione del progetto di fusione da parte dei consigli di amministrazione delle due società per il successivo deposito al Registro delle Imprese.

6. Le difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nella Relazione ex art. 2501 quinquies c.c., gli ORGANI AMMINISTRATIVI non fanno menzione a particolari difficoltà incontrate nella valutazione delle società partecipanti alla FUSIONE.

7. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori

7.1 Determinazione del rapporto di concambio

Nella determinazione del rapporto di concambio, è stato considerato che:

- La quota base di partecipazione alla società riunita andrà modificata alla luce del differente livello finanziario delle quote nelle società preesistenti; la quota base di partecipazione viene ridotta ad un euro, col risultato che ciascun socio deterrà nella società riunita un numero di quote pari al livello finanziario del proprio apporto nelle società preesistenti.
- Tenuto conto dei patrimoni netti al 31.12.2018 delle due società partecipanti alla fusione e trascurando gli inevitabili arrotondamenti è stato determinato un rapporto di concambio di 1:2 cioè, dopo aver determinato in Euro 400.000,00 (quattrocentomila) il capitale sociale della nuova società, verrà assegnato quote di partecipazione di nominali un euro ai soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese soc. cons. a r. l. e dell'Azienda Turistica Locale del Biellese soc. cons. a r.l. nel rapporto di uno a due.
- Nella considerazione che entrambe le società svolgono la loro identica attività essenzialmente sulla base di contributi pubblici (in particolare erogati dalla Regione Piemonte) mentre l'attività commerciale risulta sostanzialmente marginale ed

equivalente si è ritenuto di non considerare avviamenti di sorta.

8. Il lavoro svolto

Per l'espletamento dell'incarico, la scrivente dà atto di aver svolto attività di verifica riguardo, sia alla documentazione indicata nel paragrafo 4 che precede, sia al metodo utilizzato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI per la determinazione del rapporto di cambio.

Rispetto alla documentazione utilizzata, la scrivente dà atto, in particolare, di aver analizzato il Progetto di fusione e le Relazioni ex art. 2501 quinquies c.c. degli ORGANI AMMINISTRATIVI le Situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. delle società partecipanti alla data del 31 dicembre 2018.

Rispetto al metodo di valutazione utilizzato per la determinazione del rapporto di cambio, lo scrivente dà atto di avere svolto le seguenti principali attività:

- verifica della completezza e della ragionevolezza delle motivazioni per la determinazione del rapporto di cambio;
- Analisi critica delle metodologie valutative scelte dagli ORGANI AMMINISTRATIVI economici delle società partecipanti alla fusione.

9. Adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

L'espressione di un parere sull'adeguatezza della metodologia valutativa utilizzata dagli ORGANI AMMINISTRATIVI e sulla validità dei risultati che derivano dalla sua applicazione è finalizzata all'ottenimento di valori omogenei e raffrontabili per la determinazione del rapporto di cambio e non, quindi, alla stima di valori assoluti del capitale economico delle società partecipanti alla FUSIONE.

Ne consegue che i valori di capitale economico determinati dagli ORGANI AMMINISTRATIVI, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella sopra indicata.

Nel quadro di analisi sopra delineato, s'illustrano, di seguito, le principali considerazioni svolte sulla scelta del metodo di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze del caso di specie.

Il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico di società senza scopo di lucro partecipanti ad operazioni straordinarie, è il metodo patrimoniale semplice, che include esclusivamente i valori attuali del patrimonio sociale, senza considerare le circostanze future. Con tale metodo si ritiene di poter equiparare il valore economico delle

società al patrimonio netto contabile, al fine di ridurre al minimo la soggettività propria di ogni attività di valutazione in modo da esprimere delle grandezze non arbitrarie.

10. Conclusioni

Sulla base della **documentazione** esaminata e delle analisi sopra indicate lo scrivente ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. ritiene che il metodo adottato dagli ORGANI AMMINISTRATIVI sia adeguato all'obiettivo prefissato, in quanto nella circostanza non arbitrario, e che lo stesso sia stato applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio e nella fattispecie congruo ai sensi e per gli effetti dell'art 2501 sexies c.c.

Biella, 22 marzo 2019

In Fede

DOTT.  GABRIELE MELLO RELLA

All. 4

Azienda Turistica locale del Biellese

Sede in P.zza V. Veneto 3 - Biella - Capitale Sociale Euro 100.000,00

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE AI SENSI DELL'ART. 2501 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE

L'operazione di fusione di cui all'allegato progetto si presenta come una fusione cosiddetta "omogenea" in quanto realizzata mediante la costituzione di una nuova società in cui convergono due preesistenti società consortili, l'Azienda Turistica del Biellese e quella del Vercellese e della Valsesia.

La fusione nasce oltre che da una esigenza di compliance alla Legge regionale di Riforma dell'organizzazione turistica in Piemonte ed al D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come altresì modificato dal D.Lgs. 100/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 175/2016" da una esigenza di razionalizzazione indispensabile alla crescita del settore dei servizi al turismo non solo per quanto concerne l'informazione al pubblico, ma anche in funzione di sostegno agli operatori del settore ed in generale della valorizzazione dei territori di competenza.

Questi obiettivi sono più facilmente raggiungibili con una dimensione più vasta che consenta una efficace razionalizzazione delle strutture consentendo di dirottare più risorse ai servizi ed ai progetti, fruendo dei risparmi dei costi gestionali grazie alla unificazione dei livelli decisionali ed alle sinergie derivanti dal progetto di semplificazione e snellimento della struttura sociale.

Il capitale sociale della società derivante dalla fusione per unione delle preesistenti società sopraccitate conseguentemente sarà pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila) riducendo la quota base della partecipazione ad euro 1,00 (uno) tenuto conto che la quota minima risulta invece ad oggi differenziata nelle due società partecipanti alla fusione Azienda Turistica Locale del Biellese Soc. Cons. a r.l. ed Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia Soc. Cons. a r.l..

Avuto riguardo ai patrimoni netti al 31.12.2018 delle due società e senza tenere conto di avviamenti differenziati che non trovano giustificazione in considerazione dell'identica attività svolta dalle due società e dal fatto che entrambe svolgono la loro attività essenzialmente sulla base di contributi pubblici (in particolare erogati dalla Regione Piemonte in virtù della vigente Legge Regionale) mentre l'attività commerciale risulta sostanzialmente equivalente il rapporto di concambio, tenuto altresì conto di arrotondamenti che comporranno le prime riserve della società derivante dalla fusione risulta di uno a due cioè agli attuali soci dell'Azienda Turistica Locale del Biellese verranno attribuite il doppio delle quote attribuite agli attuali soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese.

Nella determinazione della governance occorrerà tenere conto delle diverse rappresentanze territoriali e qualora le rispettive assemblee optino per un governo collegiale (consiglio di amministrazione) della società emergente dalla fusione anche per il rispetto dell'"equilibrio di genere" di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016

trattando si di società ad ampia partecipazione pubblica e nella quale ai sensi della vigente legge regionale in materia la Regione Piemonte potrà in prospettiva arrivare a detenere una quota non superiore al 40% del capitale sociale mentre è prevedibile un ridimensionamento nella partecipazione al capitale da parte della Provincia di Biella.

Biella, 22 marzo 2019

Teresa Paola Gallo
Consigliere facente funzione Presidente

Christian Clarizio
Consigliere